



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

SENT. N. 114/2023
P.U. N. 143-1/23
CRON. N. 3796/23
REP. N. 124/2023
R.G. N. 47/2023

Depositata e Pubblicata

Il 21.7.2023
Il Funzionario Giudiziario
CANCELLIERE
Pierina DALT

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 143-1/2023 presentato dal sovraindebitato **PIZZOLATO IVANO** (c.f.PZZVNI55C12H124R), assistito dall'avv. Marco Portantiolo per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni; presa visione dei documenti allegati; rilevato che:

- il ricorrente è residente a Montebelluna (TV), luogo coincidente, in mancanza di elementi di segno diverso, con il centro degli interessi principali ex art. 27 comma 2 CCI;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- il debitore è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 587.713,30 a fronte di un attivo costituito dalla somma di E. 320,00 da prelevare mensilmente dalla pensione del Pizzolato per la durata triennale della procedura;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di PIZZOLATO IVANO (c.f.PZZVNI55C12H124R)

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett.

b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona del dott. Alberto Da Dalto;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Di conseguenza le procedure esecutive presso terzi nr. 968/2021 promossa da Blue Factor e nr. 3412 promossa da AK Nordic non possono essere proseguite e non potranno più utilmente colpire la pensione del debitore sottratta allo spossessamento dalla data di deposito della sentenza.

DISPONE

che i compensi spettanti all'OCC in prededuzione e quelli spettanti al legale in privilegio e non in prededuzione a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI dovranno essere liquidati dal Giudice Delegato.



Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alle condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, lì 21/07/2023

Il Presidente est.

Bruno Casciarri



Sent. n. 114/2023 pubbl. il 21/07/2023
Rep. n. 124/2023 del 21/07/2023

Depositata in cancelleria

il 21. 07. 2023

Il Funzionario Giudiziario

IL CANCELLIERE
Pierina D'ALT



